

Per una storia giuridica della avvocazia e della gastaldia di Poschiavo

Autor(en): **Olimpia, Aureggi**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **23 (1953-1954)**

Heft 1

PDF erstellt am: **29.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-20199>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Per una storia giuridica della avvocazia e della gastaldia di Poschiavo

Olimpia Aureggi

LE GENTI D'AMAZIA CHE ESERCITARONO PUBBLICHE FUNZIONI IN POSCHIAVO

CAPO II^o — La divisione delle pubbliche funzioni poschiavine fra i due rami citra ed ultra montano della Famiglia d'Amazia

Premesse - Origine dei due rami citra ed ultra montano della potente famiglia - Origine dei diritti pubblici spettanti agli Amazia - Criteri seguiti nella loro divisione.

Abbiamo considerato fin'ora il ramo degli Amazia valtelinesi che esercitarono pubbliche funzioni in Poschiavo, e, più precisamente, la nostra attenzione si è soffermata sul ceppo di Mazzo, poi sul ramo di Vervio Poschiavo che intorno al 1300, staccatosi definitivamente da quei di Mazzo, ha accentrato nelle proprie mani tutti i diritti spettanti in Poschiavo agli Amazia citra montani, noti per lo più col nome di Amazia de Venosta o, più semplicemente, di Venosta. Dobbiamo ora occuparci delle genti d'Amazia che pur avendo mantenuta la propria sede al di là delle Alpi, in Engadina ed in Tirolo, esercitarono tuttavia pubbliche funzioni in Poschiavo ed anzi tennero la più alta dignità ad esse ricollegata: l'avvocazia, mentre i cugini citra montani, pur esercitando pubblici poteri nel Borgo, mai ne furono gli avvocati. ¹⁾ È opinione comune che in origine tutti i poteri degli Amazia venissero esercitati congiuntamente, e che solo intorno al 1200 si sia effettuata una divisione fra i due figli di Egano il vecchio: Egano e Gabardo; ad Egano, primogenito e continuatore del ceppo familiare ultra montano sarebbe toccata in

¹⁾ In nessuna pergamena ci è stato possibile trovare che gli Amazia citra montani venissero chiamati con l'appellativo di « Avvocati » — abbiamo invece sempre rilevato che avvocati erano chiamati gli ultra montani (v. pergamena 24 novembre 1243, orig. in Arch. Vescovile di Coira, pubbl. in MOHR op. cit. I^o pag. 331 — perg. 22 maggio 1313 pubbl. in MOHR, op. cit. I^o pag. 233 ecc.).

Poschiavo l'avvocazia, a Gabardo, stabilitosi frattanto in Valtellina e capostipite del ceppo di Mazzo ²⁾ sarebbero rimasti invece altri diritti poschiavini. ³⁾ La divisione delle pubbliche funzioni spettanti nel Borgo alla nobile famiglia avrebbero quindi come presupposto l'esistenza di un padre, Egano il vecchio, che lascia due figli, Egano e Gabardo; a sostegno di questa tesi gli storici citano il documento ⁴⁾ da cui risulta la divisione fra i due fratelli dei beni da loro posseduti in Como. ⁵⁾ Non escludiamo che questa tesi sia fondata, però, a nostro modesto avviso, per comprendere la divisione dei due rami citra ed ultra montano degli Amazia, a cui è ricollegata anche la divisione dei beni e dei diritti famigliari in genere, delle funzioni poschiavine in particolare, occorre penetrare i criteri che hanno determinato, diremmo anzi informato, la divisione stessa. È pacifico che non esistono documenti relativi alla divisione dei diritti poschiavini, né degli altri diritti, posti sia al di qua che al di là delle Alpi, ⁶⁾ nè è possibile trarre al riguardo delle deduzioni analogiche dal documento relativo alla divisione dei beni in Como: altra è infatti la divisione di beni, sia pure cospicui ed importanti, altra è la divisione di diritti a cui si ricollegano pubblici poteri. Non si può nemmeno pensare che i due fratelli abbiano proceduto alla divisione di tutto quanto è loro pervenuto attraverso l'eredità paterna secondo criteri strettamente economici ⁷⁾ o abbiano cercato di distribuire equativamente fra loro le dignità che ai vari diritti famigliari erano ricollegate ⁸⁾; nè risulta che l'assegnazione sia stata determinata tenendo conto dell'ubicazione dei beni e diritti. ⁹⁾ È invece necessario tener presente che fin verso il 1200 gli Amazia, riuniti intorno ad un unico ceppo con

²⁾ Questo Gabardo che chiameremo I^o, non va confuso col già nominato Gabardo III^o, figlio di Egidio e fondatore verso il 1300, cioè un secolo più tardi, dell'epoca in cui è vissuto Gabardo I^o, del ramo di Vervio Poschiavo degli Amazia de Venosta italiani.

³⁾ Più avanti vedremo se sarà il caso di identificarli con la gastaldia di Poschiavo. V. in prop. BESTA, Per una storia medioev. di Poschiavo cit. loc. cit.

⁴⁾ Pergamena del 4 febbraio 1201, orig. in arch. di Churberg, pubbl. in LADURNER, op. cit. I^o pag. 272.

⁵⁾ V. conforme: LADURNER, op. cit. I^o pag. 272 — PEDROTTI, I castellani cit. pag. 19 e seg.

⁶⁾ Conforme LADURNER, op. cit. I^o pag. 272.

⁷⁾ Senza dubbio i soli censi relativi alle miniere di Poschiavo ed i diritti di caccia e pesca ecc. toccati ad Egano v. Matsch (v. pergamena 28 maggio 1200, orig. in arch. vescovile di Coira, pubbl. in MOHR, I^o op. cit. pag. 232 — perg. 27 giugno 1201 orig. in arch. vescovile di Coira, pubbl. in MOHR op. cit. I^o pag. 237 — perg. 24 novembre 1243 orig. in arch. vescovile di Coira, pubbl. in MOHR op. cit. I^o pag. 331) hanno un valore molto superiore a quello dei beni toccati a Gabardo e ai suoi discendenti.

⁸⁾ A Egano e ai suoi discendenti restò il titolo di avvocato, che costituisce la più alta dignità dei Matsch; ai discendenti di Egano spettò anche più tardi il titolo di conti di Kirchberg con le dignità ad esso collegate; mentre a Gabardo e ai suoi discendenti mai furono attribuiti tali appellativi od altri equivalenti.

⁹⁾ Nel caso che la divisione fosse avvenuta per zone, tutti i diritti di Poschiavo nel loro complesso sarebbero spettati ad un fratello, e all'altro invece un corrispondente complesso di censi e di funzioni in altro luogo.

sede al di là delle Alpi, esercitavano congiuntamente un complesso di diritti che si erano venuti eccentrando nelle loro mani attraverso i secoli e che, posti nelle diocesi di Coira, di Bressanone, di Como, ¹⁰⁾ erano pervenuti alla nobile famiglia per diverse vie. Possiamo in essi distinguere un nucleo originariamente spettante ai Matsch, e, senza tentar di risolvere in questa sede il problema relativo all'identità della persona o dell'ente da cui la nobile famiglia alto atesina li ha ricevuti, ci limiteremo ad osservare che, provengono essi direttamente dall'imperatore oppure da un vescovo, senz'altro presentano un forte carattere feudale. Troviamo poi un gruppo importantissimo di diritti che sono pervenuti alla famiglia d'Amazia in seguito all'estinzione della nobile famiglia di Tarasp. Non è il caso di affrontare il problema relativo alla parentela dei Matsch e dei Tarasp, problema che già di proposito abbiamo accantonato; dobbiamo però tener presente che Ulrico II^o di Tarasp riconosceva come proprio consanguineo Egardo d'Amazia, padre dei condividenti Egardo e Gabardo, e a lui regalava l'avvocazia di Marienberg ¹¹⁾; morto Gabardo di Tarasp ¹²⁾, ultimo della sua famiglia, gran parte dei suoi diritti passano ai Matsch, fra cui il famoso feudo di Valtellina col castello di Trevisio, di cui i Matsch vengono investiti dal Vescovo Anselmo di Como ¹³⁾. Troviamo poi un altro nucleo di diritti che agli Amazia sarebbero pervenuti dall'imperatore Enrico VI^o nel 1191, quando avrebbe loro ceduto in pegno tutta la Valtellina, con il Castello di Tresivio, dal lago di Como fino su a Bormio ¹⁴⁾, impegnandosi a lasciargliela fin che non li avesse compensati per i servizi di guerra prestati all'avvocato Egano ¹⁵⁾. Molti dubbi però sono stati avanzati sulla data della concessione imperiale, da parte di storici insigni ¹⁶⁾, i quali hanno sospettato e sostenuto anche con fondati argomenti che non nel XII^o sec. sarebbe avvenuto il pegno, ma nel XIV^o, non ad opera dell'imperatore Enrico VI^o, ma di Enrico VII^o. Anche a nostro modesto avviso è più che dubbia la data del 1191: non stiamo a ripetere quanto hanno già acutamente osservato i chiari autori che si sono interessati dell'argomento,

¹⁰⁾ Non tocchiamo il problema dei diritti dei Matsch nei territori delle diocesi di Trento e di Verona, perché esulano completamente dalla nostra indagine e non riguardano le funzioni poschiavine.

¹¹⁾ Pergamena 24 dicembre 1177 pubbl. in MOHR op. cit. I^o pag. 203 — conforme MOHR, op. cit. I^o in albero genealogico dei Tarasp. — Sulla parentela dei Tarasp e dei Matsch, v. LADURNER, op. cit., I^o, pag. 14.

¹²⁾ Secondo il LADURNER, op. cit. I^o pag. 270 nell'anno 1185.

¹³⁾ Pergamena 6 agosto 1187, pubbl. da QUADRIO, op. cit. I^o pag. 219.

¹⁴⁾ Probabilmente comprendendo in essa anche Poschiavo.

¹⁵⁾ Pergamena dat. Pisa 22 maggio 1191, orig. in arch. di Churberg, pubbl. in MOHR, op. cit. I^o, pag. 226.

¹⁶⁾ V. JÄGER, Engadiner Krieg im J. 1499 mit Urk., Innsbruck 1838 pag. 169. — LADURNER, op. cit. I^o pag. 101 e seg. Anche il MOHR è incerto e nel Codex cit. menziona due volte la pergamena: in vol. I^o pag. 226 con la data cit., e II^o pag. 233 con data 1313.

ci limitiamo ad osservare che il castello di Tresivio con buona parte della Valtellina costituiva l'antico feudo dei Tarasp, concesso dal vescovo di Como agli Amazia nel 1187, come sopra abbiamo visto: è dunque molto strano che dopo soli quattro anni lo stesso imperatore tornasse a cederlo proprio ai feudatari già investiti, non in feudo ma in pegno. Inoltre risulta ¹⁷⁾ che nel 1312, in Bolzano, Egano IV^o v. Matsch comparve davanti all'imperatore Enrico: è probabile che l'arruolamento dell'avvocato Egano al servizio dell'imperatore Enrico e il pegno a garanzia delle ricompense a lui dovute siano conseguenti all'incontro di Bolzano; si tratterebbe dunque di Egano IV^o e non di Egano il vecchio, padre dei condividenti, del XIV^o sec. e di Enrico VII^o. Da ciò discende che non è il caso di considerare come beni e diritti caduti nell'eredità di Egano il vecchio e divisi fra i due suoi figli Egano e Gabardo, quelli costituenti l'oggetto del pegno imperiale, essendo il pegno avvenuto oltre un secolo dopo la divisione. ¹⁸⁾

Mettendo in relazione tutte le considerazioni esposte, con i documenti da cui risultano i diritti esercitati dai due rami della famiglia d'Amazia dopo la divisione del 1200, ci si persuade facilmente che essa è stata conclusa tenendo conto dei diritti caduti nell'eredità secondo la loro provenienza, oltre che del fatto che Egano, primogenito, avrebbe continuato il principale ceppo della famiglia, al di là delle Alpi, mentre il fratello minore Gabardo, stabilitosi in Valtellina, avrebbe dato inizio al ramo laterale citra montano degli Amazia de Venosta. ¹⁹⁾ E considerando più da vicino la situazione sulla scorta dei documenti, si rileva che tutti i feudi e tutti i diritti di origine comense, sono nella divisione toccati a Gabardo e ai suoi discendenti, cioè al nuovo ramo stabilitosi nel territorio della diocesi di Como. Che nessun feudo o diritto di provenienza comense sia toccato al ramo transalpino dei Matsch, ossia ad Egano il giovane e ai suoi discendenti, eredi dell'avvocazia, è confermato anche dal trattato di pace fra Como e Coira ²⁰⁾, e, più ancora, dalla convenzione fra Como e Artuico avvocato di Matsch, figlio di Egano e continuatore del ramo transalpino²¹⁾. Da questi atti si rileva come Artuico di Matsch fosse titolare di propri diritti di giurisdizione nel territorio della diocesi di Como ²²⁾ e come egli si contrapponesse al titolare del potere

17) Pergamena 25 aprile 1312 in LADURNER, op. cit. I^o pag. 98 e segg.

18) La divisione è del 1200 e il pegno sarebbe del XIV^o sec.

19) V. PEDROTTI, I Venosta cit. pag. 17. — LADURNER, op. cit. I^o pag. 32.

20) Pergamena dat. Piuro 17 agosto 1219 pubbl. in MOHR op. cit. I^o pag. 257.

21) Pergamena dat. Tirano 3 luglio 1220 pubbl. in MOHR op. cit. I^o pag. 266.

22) Non bisogna dimenticare che altro è il potere spirituale del vescovo, che si esende su tutta la diocesi ed altro è il potere temporale che ha per contenuto dei ben determinati diritti. In Poschiavo, indipendentemente dal potere spirituale, i Vescovi di Como e di Coira contemporaneamente erano ciascuno titolare di propri diritti, distinti e diversi sebbene coesistenti sullo stesso territorio.

temporale di Como, patteggiando con la Città lariana su una base di parità e assicurandole certe garanzie nell'ambito dei territori soggetti alla giurisdizione dei Matsch. Ma c'è di più: nel trattato di pace fra Como e Coira, nessuna delle due parti si impegna per Artuico di Matsch e si lasciano in sospeso le questioni relative a Bormio e Poschiavo: evidentemente in Como Artuico era considerato titolare di diritti propri, originari, non derivatigli dal vescovo lariano. È ben vero che Artuico nel patto di pace stipulato con Como si costituisce milite comense, ma questo non significa affatto che egli abbia già ricevuto e che tenga dei feudi di origine comense: tutt'al più sta a dimostrare proprio il contrario. Artuico è titolare di propri diritti pubblici in territori soggetti a Como; ²³⁾ quando a seguito della pace del 1219 conclusa con Coira, la potenza lariana si trova in uno dei periodi di maggior espansione e di maggior splendore, l'avventuroso avvocato di Matsch ha il massimo interesse a riavvicinarsi a lei cercando di farsi perdonare l'alleanza col Vescovo di Coira. ²⁴⁾ Ben altri sarebbero stati i rapporti fra Como e Artuico se questi fosse stato investito di feudi di origine comense. Possiamo perciò ritenere che nelle divisioni fra Gabardo ed Egano, padre di Artuico, tutti i feudi di origine comense spettanti agli Amazia, siano toccati a Gabardo ed ai suoi discendenti, e la nostra opinione è confermata anche da più di un documento ²⁵⁾ di data successiva al 1200 da cui risulta che il ramo valtellinese accentra nelle proprie mani i feudi ricevuti da Como. Si può però ritenere fondata anche la affermazione corrispondente, per cui tutti i diritti di origine imperiale, curiense e brixienne siano invece toccati al ramo transalpino degli Amazia, ossia ai discendenti di Egano? Attraverso l'esame dei documenti si rileva che senz'altro la maggior parte dei diritti di origine imperiale diretta (o comunque regia) ²⁶⁾ e di origine curiense siano finiti nelle mani del ceppo ultramontano: basti pensare all'avvocazia di Poschiavo, con le

²³⁾ Poschiavo, Bormio, Valtellina e certo il suo sguardo doveva già esser volto a Chiavenna dove i Matsch arrivarono però solo nel 1374. (V. 3 pergamene dat. Bressanone 13 maggio 1374, orig. in arch. vescovile di Coira, pubbl. da MOHR op. cit. III^o pag. 269, pag. 272, pag. 273).

²⁴⁾ Il fatto stesso che Vescovo di Coira fosse Arnolfo v. Matsch (v. perg. 17 agosto 1219 cit. pubbl. in MOHR op. cit. loc. cit.) poteva costituire motivo di diffidenza di Como verso Artuico.

²⁵⁾ V. ad es. perg. 30 aprile 1226 orig. in Biblioteca Comunale di Sondrio, pubbl. da PEDROTTI, I Castellani cit. pag. 94 e seg.; pergamena del 1437 in arch. vescovile di Como, pubbl. da PEDROTTI, I Castellani cit. pag. 103 e segg.

²⁶⁾ Prescindiamo dal trattare dei diritti derivanti dal famoso pegno che sarebbe stato effettuato in favore degli Amazia dall'imperatore Enrico in Valtellina, poiché come abbiamo visto, cont'uttra probabilità questi sono sorti oltre un secolo dopo l'avvenuta divisione. Prescindiamo anche dal trattare di certe funzioni esercitate in Poschiavo e Bormio da Gabardino e Corrado Venosta del ramo citra montano, per quel breve periodo in cui le ricevettero in pegno dal cugino Artuico d'Amazia a cui regolarmente essi le resero. (V. pergamena dat. Castello de Pedenale 24 novembre 1243, orig. in arch. vescovile di Coira, pubbl. da MOHR, op. cit. I^o pag. 331).

miniere ed i diritti di caccia e pesca ²⁷⁾, ai diritti da Pontalto inferiore per tutta l'Engadina e la Venosta fino al ponte del Passirio ²⁸⁾, all'avvocazia di Marienberg. . . . ²⁹⁾

Potrebbe però sorgere il dubbio che qualcuno di questi diritti di origine imperiale, curiense e brixienne sia toccato anche a Gabardo e ai suoi discendenti nella divisione; dubbio accentuato e, in un certo senso, fondato se si considera un documento ³⁰⁾ relativo alla divisione fra i fratelli Corrado e Gabardino de Venosta, figli del Gabardo valtellinese fratello di Egano ³¹⁾. Da esso si rileva che Gabardino possiede dei beni oltre monte, nelle diocesi di Coira e Bressanone. Sono però applicabili alla fattispecie in esame le considerazioni che già ci sono state suggerite dalla divisione fra Gabardo ed Egano dei beni posti in Como: altro è il possesso di beni, altro è il possesso di diritti cui si ricollegano pubbliche funzioni. Se Gabardo possedeva dei beni in Engadina e in Val Venosta, non è affatto dimostrato che egli là fosse titolare di diritti di carattere feudale o comunque pubblico, anzi il fatto stesso che i documenti non facciano il minimo accenno ad eventuali diritti del genere è prova fondata della loro inesistenza. Più interessante è il documento ³²⁾ con cui il Vescovo di Coira Federico conferisce a Egidio de Amazia de Venosta, continuatore del ramo citramontano, tutti i feudi che avevano i suoi predecessori da Coira, ed in particolare quelli di Poschiavo, tanto più se tale documento viene considerato in relazione a quanto contenuto nel Registro de Feodis, ³³⁾ da cui risulta che il vescovo Giovanni di Coira conferisce a Egidio de Amazia de Venosta i feudi che già furono di suo padre Gabardo. ³⁴⁾ Si sarebbe senz'altro

27) V. pergamena dat. Poschiavo 28 maggio 1200, orig. in arch. vescovile di Coira, pubbl. in MOHR op. cit. I^o pag. 233; pergamena dat. Bormio 27 giugno 1201 orig. in arch. vescovile di Coira, pubbl. da MOHR, op. cit. I^o pag. 237; perg. dat. Poschiavo 27 settembre 1213 orig. in arch. vescovile di Coira, pubbl. da MOHR, op. cit. I^o pag. 253; perg. dat. Castello de Pedenale 24 novembre 1243, orig. arch. vescovile di Coira, pubbl. da MOHR, op. cit. I^o pag. 331; pergam. 4 aprile 1336, arch. vescovile di Coira pubbl. in MOHR, op. cit. II^o pag. 321.

28) Pergamena 6 luglio 1258 da una copia nell'arch. di Churberg pubbl. da MOHR, op. cit. III^o pag. 15; pergamena 18 ottobre 1301 dat. Fürstemburg, orig. in arch. capitolare del duomo di Coira, pubbl. da MOHR, op. cit. II^o pag. 170.

29) Pergamena 13 agosto 1309 dat. Bressanone, pubbl. da MOHR, op. cit. II^o pag. 132.

30) Pergamena 30 aprile 1226 orig. in biblioteca comune di Sondrio, pubbl. in PEDROTTI, I Castellani cit. pag. 94 e segg.

31) Di loro abbiamo ampiamente trattato nel capo precedente.

32) Pergamena I^o giugno, 11 agosto 1284, orig. in arch. vescovile di Coira « per copiam », pubbl. in MOHR, op. cit. II^o, pag. 26.

33) Vol. 7 b dat. Fürstemburg 18 settembre 1380, pubbl. in MOHR IV, pag. 43.

34) Per evitare confusioni dovute al ripetersi sempre degli stessi nomi giova precisare che si tratta di quell'Egidio detto Zilio o Giglio continuatore del ramo dei Venosta di Vervio Poschiavo e di quel Gabardo, figlio del primo Egidio e non di Zilio, che di tale ramo fu, come abbiamo visto, il fondatore. I diritti furono esercitati prima del 1300 dal ceppo di Mazzo e poi dal ramo di Vervio Poschiavo.

indotti a credere che i Venosta italiani possedessero dei feudi di origine curiense, pervenuti loro certo attraverso la famosa eredità divisa fra Egano e Gabardo e che di tale origine fossero senz'altro anche i loro diritti in Poschiavo. Se però consideriamo più attentamente la situazione, ci dobbiamo persuadere che, pur non mettendo in dubbio l'autenticità delle pergamene relative alle investiture curiensi, la tesi adombrata non è del tutto pacifica. Ci troviamo infatti di fronte a un documento la cui data, 1284, coincide con il declinare della potenza di Como nel territorio di Poschiavo, precludendo al ritorno di Coira ³⁵⁾ e la nostra attenzione è richiamata da un doppio ordine di avvenimenti. Da una parte, nell'interno della famiglia degli Amazia citra montani, il processo e la condanna di Corrado Venosta con la conseguente confisca dei suoi beni e diritti, il desiderio del nipote Egidio di salvare il salvabile della fortuna familiare, ma anche di approfittare delle sventure toccate a Corrado e ai suoi discendenti per sovrapporre al loro, il suo potere personale contrapponendo i propri diritti a quelli dello zio scomunicato; ³⁶⁾ poi il favore di Como che, dopo la gran bufera, ritorna ai discendenti di Corrado i quali vengono investiti ancora degli antichi feudi: sono tutti fattori che determinano un avvicinamento di Egidio a Coira come all'unica potenza che possa aiutarlo a difendere e consolidare i diritti da lui accentrati conferendo ad essi anche una certa parvenza di legittimità. D'altra parte le liti tra Como e Coira sopite temporaneamente con la pace del 1219, ma non sedate e relative a contrasti soprattutto di diritto feudale per quanto concerne le valli alpine, ³⁸⁾ suggerivano alle contendenti di avvalersi non solo delle comuni armi a loro disposizione, ma anche di documenti che se non del tutto fondati dal punto di vista giuridico, tuttavia avrebbero potuto apportare punti di vantaggio alla causa di una delle parti tanto più se riconosciuti ed usati anche da persone od enti di una certa influenza. È stato recentemente messo in luce ³⁹⁾ come Como con le controversie con Coira, svoltesi nei secoli anche precedenti a quelli da noi ora considerati, non abbia esitato a colorire di legittimità le sue pretese, mediante l'uso di documenti falsi. È probabile che anche Coira non abbia voluto essere da meno della grande rivale, ed abbia cercato di usare, se non di documenti propriamente falsi, almeno di documenti il cui contenuto non era del tutto giuridicamente fondato. Più in par-

³⁵⁾ Avvenuto, come abbiamo visto nel precedente capo, intorno al 1300.

³⁶⁾ Ampliamente ne abbiamo parlato nel capo precedente.

³⁷⁾ V. Pergamena del 1437, orig. in arch. vescovile di Como, pubbl. da PEDROTTI, I Castellani cit. pag. 103 e seg., da cui risulta che già il figlio dello scomunicato Corrado era stato investito dei feudi famigliari dal vescovo di Como.

³⁸⁾ V. in prop. QUADRIO, op. cit. I^o pag. 228; LADURNER, op. cit. I^o pag. 35 e seg.

³⁹⁾ ENRICO BESTA, I diplomi regi ed imperiali per la chiesa di Como, Milano 1938.

ticolare non c'è da meravigliarsi se, approfittando della speciale situazione in cui si trovava Egidio d'Amazia de Venosta, essa abbia tentato di sostenere l'origine curiense dei diritti poschiavini spettanti agli Amazia italiani, e come tali ad Egidio li abbia concessi, anzi riconfermati, pur non essendo del tutto nel diritto di comportarsi a quel modo: pur non essendo in origine quei poteri agli Amazia originariamente da lei derivati. ⁴⁰⁾ Messa su questa strada, Coira non poté più ritornare indietro e si vide costretta a insistere nelle sue affermazioni. Con tutta probabilità, con certezza anzi, possiamo quindi affermare, che nella divisione fra i due fratelli Egano e Gabardo, intorno al 1200, agli Amazia ultra montani sono toccati tutti i diritti famigliari di origine imperiale, curiense e, probabilmente anche brixienne; a Gabardo e al ramo citra montano invece i diritti di origine comense, comprendendo in essi anche le funzioni poschiavine esercitate da Egidio prima, e dai suoi discendenti del ramo di Vervio Poschiavo dei Venosta italiani poi, ⁴¹⁾ funzioni che non vanno confuse con quelle di altra origine tenute sempre ed esercitate dai Matsch d'oltralpe, titolari della stessa avvocazia del Borgo.

⁴⁰⁾ Che i diritti poschiavini degli Amazia citra montani fossero di origine comense ce lo conferma anche il fatto che, mentre non ci è stato possibile trovare un solo documento anteriore a quello citato del 1284 che in merito ad essi si riferisca a Coira, esiste invece una pergamena del 3 gennaio 824, pubbl. da MOHR op. cit. I^o pag. 31, da cui risulta che Lotario I^o ha concesso Poschiavo a Como. I diritti comensi su Poschiavo non possono che esser quelli toccati agli Amazia Italiani, perché quelli degli Amazia transalpini (e anche tutti gli altri, compresi i diritti dei Planta) non sono certamente venuti dal vescovo di Como.

⁴¹⁾ Non affrontiamo per ora i mutamenti verificatisi dopo il 1200 e che non si riferiscono alla divisione fra Gabardo ed Egano.